



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP 2023/2027)
Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Campania
BANDO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO SRA 30 – Azione B
PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Annualità 2023

Indice

| | | |
|----|--|--------|
| 1 | Riferimenti Normativi | Pag. 2 |
| 2 | Definizioni | 6 |
| 3 | Obiettivi, finalità e campo di applicazione | 7 |
| 4 | Ambito territoriale di intervento | 9 |
| 5 | Dotazione finanziaria | 9 |
| 6 | Soggetti Beneficiari | 9 |
| 7 | Requisiti e condizioni di ammissibilità | 9 |
| 8 | Criteri di priorità | 11 |
| 9 | Descrizioni delle tipologie di operazioni | 11 |
| 10 | Impegni, durata e altri obblighi | 12 |
| 11 | Termini e modalità di presentazione delle domande | 13 |
| 12 | Documentazione da allegare | 13 |
| 13 | A agevolazioni previste e combinazione degli aiuti | 14 |
| 14 | Valutazione ed istruttoria delle domande | 15 |
| 15 | Controlli e sanzioni | 15 |
| 16 | Disposizioni generali – Clausola di salvaguardia | 15 |
| 17 | Informativa sul trattamento dei dati personali | 15 |
| 18 | Uffici regionali di riferimento | 16 |
| 19 | Comunicazioni | 16 |

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito ad integrazione dei riferimenti normativi indicati nelle vigenti *Disposizioni Generali – Interventi a superficie e/o a capo (Versione 1.0)* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 565 del 22 dicembre 2022, che si intendono qui integralmente richiamati, ulteriori riferimenti specifici per l'intervento SRA30 *Pagamenti per il benessere degli animali* che trova applicazione in Campania attraverso l'azione B dell'intervento SRA 30 del PSP 2023-2027.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il

sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg.(UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Normativa Nazionale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;

- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Decreto 31 gennaio 2002 Ministero della Salute. *Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche e integrazioni*;
- Decreto Interministeriale (Mipaaf - Ministero della Salute) n. 0341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del “*Sistema di qualità nazionale per il benessere animale*” istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 Benessere animale, prot. n. 0021050 del 30 settembre 2020 – DGSAF-MDF-P.

Disposizioni regionali

- Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 715 del 20 dicembre 2022 ad oggetto *Presenza d'atto dell'approvazione del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – da parte della Commissione europea*;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 565 del 22 dicembre 2022 con il quale sono state approvate le *Disposizioni generali interventi a superficie e/o a capo* (versione 1.0).

2. Definizioni

PSP 2023-2027: Piano Strategico Nazionale della PAC per il quinquennio 2023-2027;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del PSP 2023-2027;

Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densità degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento;

Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro.

Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc.) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo.

ClassyFarm: è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016.

Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.

3. Obiettivi, finalità e campo di applicazione

L'intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Gli impegni sono volti a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, para fisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea. Esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere dei soggetti in allevamento e viceversa. D'altro canto, attraverso pratiche allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, anche alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che volontariamente sottoscrivono una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie per le quali si decide di aderire.

L'intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione in almeno uno dei settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126, lettere a); b); c), d), f).

L'intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

Nella tabella sottostante si riportano gli indici di conversione dei capi di bestiame in UBA.

| Specie di animale e categoria di soggetto in allevamento | Indice di conversione in UBA |
|---|---|
| Bovini e bufalini di oltre due anni di età | 1,0 |
| Bovini e bufalini da sei mesi a due anni di età | 0,6 |
| Bovini e bufalini di meno di sei mesi | 0,4 |
| Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 |

E' prevista l'ammissione a sostegno delle seguenti specie: bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte, ovini e caprini.

L'intervento trova applicazione in Campania attraverso il sistema "Classyfarm", ritenuto condizione di semplificazione dell'azione amministrativa, di maggiore affidabilità per la valutazione dei livelli di benessere degli animali e, di conseguenza, di migliore congruità dei pagamenti previsti in relazione al livello di miglioramento raggiunto del benessere stesso degli animali.

La procedura di valutazione del benessere animale, che sta alla base del sistema *Classyfarm*, tiene conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia e si avvale dell'utilizzo di specifiche checklist (cfr. www.classyfarm.it/check-list/) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.

Il sistema Classyfarm comprende le seguenti macroaree di valutazione:

- ✓ (Area A) Management aziendale e personale
- ✓ (Area B) Strutture e attrezzature
- ✓ (Area C) ABMs - Animal Base Measures
- ✓ Grandi Rischi/sistemi d'allarme

L'intervento contribuisce all'esigenza 3.12 del PSP 2023-2027 *"Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, intervenendo per migliorare il benessere animale, la biosicurezza, favorendo sistemi di gestione innovativi e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo ambientale, anche favorendo azioni a sostegno della zootecnia estensiva"* e, indirettamente, all'esigenza 3.13 *"Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale di fitosanitari e antimicrobici"*.

Gli impegni relativi alla biosicurezza e alla cura degli animali, inoltre, concorrono indirettamente a creare le condizioni per l'accesso degli allevamenti al sistema di certificazione nazionale sul

benessere degli animali (SQNBA) ed all'esigenza 3.9 del PSP 2023-2027 "*Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali attraverso percorsi di certificazione, partecipazione a regimi di qualità, promozione di prodotti agroalimentari tipici, etichettatura volontaria*".

4. Ambito territoriale di intervento

L'intervento trova applicazione su tutto il territorio regionale.

L'allevatore che risulti titolare di più strutture di allevamento con differenti codici aziendali è obbligato ad aderire agli impegni previsti dall'intervento per tutte le strutture.

Nel caso in cui le strutture di allevamento siano ubicate in province diverse la domanda deve essere inviata telematicamente attraverso il SIAN all'Ufficio regionale competente per territorio provinciale dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali il beneficiario ha aderito all'intervento.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda di accesso ai previsti benefici solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione dell'intervento SRA30 per la programmazione 2023-2027 ammonta ad € 62.912.861,61 di cui il 50,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR) pari ad € 31.770.995,11.

6. Soggetti beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dall'intervento SRA30 Azione B gli *agricoltori* singoli o associati, persone fisiche o giuridiche, che conducono aziende zootecniche bovine da latte, bovine da carne, bufaline da latte, ovine e caprine.

7. Requisiti e condizioni di ammissibilità

Il beneficiario, titolare o legale rappresentante dell'azienda, deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato prima del 1° gennaio 2023.

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell'aiuto con la presentazione della domanda per l'annualità 2023, pertanto, devono necessariamente essere dichiarati nel fascicolo aziendale prima della decorrenza degli impegni, vale a dire prima del 1° gennaio 2023.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dall'intervento i soggetti beneficiari devono soddisfare, inoltre, i seguenti requisiti:

1. essere registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche in qualità di detentori;
2. avere il possesso degli animali oggetto di richiesta di sostegno per l'intero periodo di impegno;
3. avere il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno in forza di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento; è escluso il comodato d'uso;
4. gli allevamenti ammissibili ai benefici dell'intervento sono quelli ricadenti sul territorio della Regione Campania;
5. essere titolari di allevamenti per l'intero periodo di impegno con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a 10;
6. la stalla e le pertinenti strutture di allevamento devono essere dichiarate nella apposita sezione "Fabbricati" del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503;
7. aver aderito a Classyfarm entro il 31 marzo 2023, fermo restando la data di decorrenza dei previsti impegni al 1° gennaio 2023, con i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario aziendale/incaricato, rilevabili dallo stesso sistema ClassyFarm:
 - ✓ un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline) rilevabile da schede informatizzate successivamente al 10 ottobre 2020, data di operatività del sistema relativamente alla valutazione del benessere e della biosicurezza in allevamento;
 - ✓ nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un aumento dello stesso punteggio, quale impegno cogente per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento.

Gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità decorrente dal 1° gennaio 2023 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dal presente intervento. Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali per singola specie.

Le UBA sotto impegno sono quelle dichiarate, accertate ed ammesse al sostegno per l'annualità 2023 e non possono essere variate per l'intera annualità, fermo restando la naturale oscillazione della consistenza zootecnica, alla quale tutti gli allevamenti sono soggetti.

8. Criteri di priorità

Qualora le risorse finanziarie previste per l'attuazione dell'intervento non dovessero essere sufficienti a coprire la totalità dei fabbisogni desunti dalle domande di sostegno/pagamento risultate ammissibili agli esiti istruttori, viene redatta una graduatoria regionale ordinata sulla scorta del numero di UBA aziendali accertate, con priorità per le aziende con un maggior numero di UBA sotto impegno, dichiarate ed accertate.

Sono ammissibili a contributo per l'annualità 2023 i singoli beneficiari utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al paragrafo 5 del presente bando.

Di conseguenza qualora l'ultimo beneficiario in graduatoria risulti assegnatario di risorse finanziarie di valore inferiore rispetto a quanto emerso dagli esiti istruttori della domanda di sostegno/pagamento, allo stesso sono riconosciuti solo le risorse finanziarie residue, fermo restando l'obbligo di assicurare gli impegni previsti dall'intervento per l'intero periodo alla totalità delle UBA aziendali.

9. Descrizioni delle tipologie di operazioni

L'intervento SRA30 Azione B è organizzato per Ambiti di miglioramento le cui valutazioni confluiscono in un valore numerico di sintesi, in una scala da 1 a 100, rilevabile da *ClassyFarm* ed ottenuto da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione.

Ambito A: Management aziendale e personale

- ✓ A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
- ✓ A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
- ✓ A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

Ambito B: Strutture ed attrezzature

- ✓ B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;
- ✓ B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;

- ✓ B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- ✓ B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;
- ✓ B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- ✓ B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità);

Ambito C: Animal Based Measures

- ✓ C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;
- ✓ C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- ✓ C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

L'area di valutazione “**Grandi rischi/sistemi d'allarme**” viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi, previsti dalla normativa di riferimento, ma non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla *baseline*.

10. Impegni, durata e altri obblighi

L'allevatore per poter accedere ai previsti benefici deve assicurare nel corso del periodo di impegno (1 gennaio – 31 dicembre 2023) un aumento del punteggio determinato attraverso il sistema di valutazione *Classyfarm*, rispetto al valore di preadesione, che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato.

| PUNTEGGIO PER FASCE INIZIALE | QUESITI O ITEM COGENTI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE | AUMENTO MINIMO | NON CONFORMITA' |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|
| > 60 e < 70 | Nessuna | 5 | assenti |
| > 70 e < 80 | Nessuna | 4 | assenti |
| > 80 e < 90 | Nessuna | 3 | assenti |
| > 90 e < 98 | Nessuna | 2 | assenti |
| > 98 | Nessuna | Raggiungimento del valore 100 | assenti |

La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti è accertata anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale e solo all'esito positivo di tali accertamenti l'allevatore è ammesso ai previsti benefici.

L'annualità di riferimento degli impegni corrisponde all'anno solare e, pertanto, decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023.

Il beneficiario è soggetto, inoltre, ai seguenti altri obblighi:

- ✓ Rispetto delle norme di Condizionalità: (art. 12 e 14, Regolamento UE n. 2021/2115);
- ✓ Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
- ✓ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 08/08/1998, pag. 23).

11. Termini e modalità di presentazione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'adesione all'intervento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità *online* messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità sono indicati con successivo provvedimento di questa Amministrazione all'esito dell'adozione delle specifiche Istruzioni operative da parte del competente Organismo Pagatore AGEA.

12. Documentazione da allegare

Il richiedente al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dal presente intervento assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile *online* sul portale SIAN (www.sian.it), secondo modalità che sono indicate con successivo provvedimento di questa Amministrazione.

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle Istruzioni Operative del competente Organismo Pagatore per l'annualità 2023.

Non è richiesta altra documentazione per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento.

13. Agevolazioni previste e combinazione degli aiuti

Il pagamento annuale si riferisce alle UBA effettivamente sottoposte ad impegno.

I pagamenti sono diversificati per le specie animale e per gli importi indicati nella tabella seguente.

| euro/UBA/anno | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|---------|
| Bovini da carne | Bovini da latte | Bufalini da latte | Ovini | Caprini |
| 270,32 | 294,39 | 240,89 | 257,30 | 216,82 |

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

L'intervento SRA30 può essere cumulabile con SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica.

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi, quali:

- ✓ SRH01 "Servizi di consulenza aziendale", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale;
- ✓ SRH03 "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali".

La demarcazione con l'Ecoshema 1 – livello 1 risulta assicurata totalmente in quanto si utilizzano sezioni diverse del sistema *Classyfarm*.

La demarcazione con l'Ecoshema 1 – livello 2, invece, è assicurata:

- ✓ per i bufalini e gli ovicaprini dalla circostanza di fatto che questi ultimi non sono ammessi all'ES1-2;
- ✓ per i bovini da carne e da latte dall'adesione da parte dell'allevatore ad uno solo dei due regimi di aiuto.

Ai fini del pagamento, per la campagna 2023, il premio viene quantificato e ridotto in ragione della sovrapposizione degli eventuali impegni in corso, assunti con la tipologia d'intervento 14.1 del PSR Campania 2014-2022.

14. Valutazione ed istruttoria delle domande

La verifica dei criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 7 è effettuata attraverso il SIAN, il *Fascicolo aziendale*, la *Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica* del Ministero della Salute e la sezione *ClassyFarm* del portale dei *Sistemi Informativi Veterinari* (portale [Vetinfo www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)).

Per quanto concerne il criterio di ammissibilità concernente il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno, il beneficiario deve dimostrarne la disponibilità giuridica in forza di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per l'intero anno 2023, senza soluzione di continuità.

In ogni caso fra i diritti reali di godimento non è ammesso il comodato d'uso ex artt. 1803 e 1810 c.c.

15. Controlli e sanzioni

Al riguardo si rimanda a quanto previsto al paragrafo 11 delle vigenti *Disposizioni generali interventi a superficie e/o a capo* (versione 1.0).

16. Disposizioni generali – Clausola di salva guardia

In materia di accesso agli atti, chiusura del procedimento, ricorsi e reclami nonché per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali interventi a superficie e/o a capo* (versione 1.0).

Il presente bando è adottato sotto condizione risolutiva, nelle more della definizione dei necessari provvedimenti attuativi nazionali e regionali del PSP 2023-2027.

Con successivi provvedimenti, all'esito delle necessarie istruzioni operative adottate da Agea in qualità di Organismo Pagatore, sono fornite le indicazioni concernenti la decorrenza, le modalità ed i termini di presentazione delle domande sul portale SIAN.

17. Informativa sul trattamento dei dati personali

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda al SIAN, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali recepito con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali interventi a superficie e/o a capo* (versione 1.0).

18. Uffici regionali di riferimento

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali devono essere attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 4 del presente bando.

| UFFICI REGIONALI | INDIRIZZO | RECAPITI |
|---|---|--|
| UOD 22 – <i>Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale Avellino)</i> | Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino | Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it |
| UOD 23 – <i>Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale Benevento)</i> | Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento | Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it |
| UOD 24 – <i>Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale Caserta)</i> | Viale Carlo III, 153, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) | Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it |
| UOD 25 – <i>Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale Napoli)</i> | Centro Direzionale di Napoli, isola A6, piano 12 – 80143 Napoli | Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it |
| UOD 26 – <i>Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale Salerno)</i> | Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno | Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it |

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali dell'intervento, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

| NOME E COGNOME | UFFICIO REGIONALE | TELEFONO | INDIRIZZO MAIL |
|-------------------|--|-------------|--|
| Vincenzo DE LUCIA | UOD Politica Agricola Comune (50.07.15) | 081-7967436 | vincenzo.delucia@regione.campania.it |
| Raffaele PICONE | UOD Avellino (50.07.22) | 0825-765574 | raffaele.picone@regione.campania.it |
| Vincenzo CIERVO | UOD Benevento (50.07.23) | 0824-364253 | vincenzo.ciervo@regione.campania.it |
| Bruno PROCOPIO | UOD Caserta (50.07.24) | 0823-554290 | bruno.procopio@regione.campania.it |
| Filomena ROSA | UOD Napoli (50.07.25) | 081-7967227 | filomena.rosa@regione.campania.it |
| Guelfo PAGANINI | UOD Salerno (50.07.26) | 089-2589143 | guelfo.paganini@regione.campania.it |

19. Comunicazioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento, alle *Disposizioni generali*

interventi a superficie e/o a capo (versione 1.0) nonché a quanto previsto nella scheda dell'intervento SRA30 azione B del PSP 2023-2027 di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania al seguente indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it> alla pagina CSR Campania 2023/2027.
